

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 14/01/2026

FATTO

Il 2.5.2025, il ricorrente provvedeva all'estinzione anticipata del finanziamento n.*429 versando l'importo complessivo di euro 40.575,10 come da istruzioni ricevute.

In data 8.5.2025, la banca confermava l'avvenuta estinzione specificando che, qualora l'importo versato fosse stato superiore rispetto al conteggio avrebbe provveduto a versare la differenza.

Considerato che l'importo dovuto per l'estinzione ammontava, in realtà, ad euro 39.910,28 il ricorrente chiede il rimborso della differenza di euro 664,82 attualmente a suo credito (40.575,10 - 39.910,28).

Chiede, altresì, il rimborso "del contributo versato e a eventuali spese sostenute per l'invio del reclamo" e "in subordine...l'applicazione dell'art. 125-sexies del T.U.B."

Il ricorso è stato inviato all'intermediario con nota prot. n. 1547621/25 del 4.8.2025, correttamente ricevuta.

Nonostante la rituale comunicazione del ricorso l'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

È in atti unicamente un riscontro del 29.7.2025.

DIRITTO

Il ricorrente chiede di accertare il suo diritto al rimborso di euro 664,82, quale quota di interessi e costi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n.**429 avvenuta nel maggio 2025. L'importo richiesto sarebbe pari alla differenza tra la somma versata dal ricorrente all'atto dell'estinzione e quella effettivamente dovuta.

A supporto di quanto sostenuto il ricorrente allega: copia della contabile del bonifico disposto in sede di estinzione per euro 40.575,10; copia della comunicazione dell' 8.5.2025, con la quale la banca confermava l'avvenuta estinzione specificando che, qualora l'importo versato fosse stato superiore rispetto al conteggio "attualizzato" per un totale di euro 39.910,28 avrebbe provveduto a versare la differenza.

L'intermediario non ha presentato le controdeduzioni.

È in atti unicamente un riscontro del 29.7.2025 in cui la resistente non contesta la richiesta della parte ricorrente chiarendo che "la procedura di lavorazione" del contratto "a causa di un bug informatico è ... al vaglio dei ... tecnici che stanno provvedendo alla risoluzione della problematica".

Anzi aggiunge che "non appena sarà possibile" provvederà alla restituzione di quanto spettante al cliente.

All'esito dell'istruttoria, ad avviso del Collegio emerge con evidenza con l'intermediario abbia confermato al cliente che avrebbe restituito la somma dovuta non appena risolti i problemi informatici. Per cui la domanda è fondata e l'intermediario dovrà restituire l'importo richiesto qualora ancora non via abbia provveduto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario, ove non vi abbia già provveduto, corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 664,82.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE